

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

12 OTT. 2001

=====

12 OTT. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORAGE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1506

OGGETTO:

Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 6 giugno

2001, n. 238/CD concernente "Gara 131/2001 - indizione di una licitazione privata per la fornitura a noleggio di macchine fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici di ARSIAL"

SCADENZA ATTO DI CONTROLLO: 14 ottobre 2001.

SOSPENSIONE



OGGETTO: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 6 giugno 2001, n. 238/CD
concernente: " Gara 131/2001 - Indizione di una licitazione privata per la fornitura a
noleggio di macchine fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici di
ARSIAL".

SCADENZA ATTO DI CONTROLLO: 14 ottobre 2001.

SOSPENSIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore

all'Agricoltura;



VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: " Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTA la DGR 12 dicembre 2000, n. 2541, con la quale fu annullato per vizi di legittimità il provvedimento 28 settembre 2000, n. 432/CD con il quale ARSIAL intendeva indire una licitazione privata, di durata triennale, per la fornitura a noleggio di macchine fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia;

CONSIDERATO che l'Agenzia, dopo l'annullamento del provvedimento innanzi citato, ha inoltrato all'esame della Giunta regionale la deliberazione n.238/CD/2001, con la quale, in analogia con il precedente provvedimento, intende esperire una licitazione privata di durata triennale, per la fornitura a noleggio di macchine fotocopiatrici ;

CONSIDERATO che nel contesto del provvedimento n. 238/CD/2001, l'Agenzia fa riferimento ad un precedente provvedimento n. 34/CD/2000, adottato dal Comitato Direttivo di ARSIAL, non soggetto a controllo regionale, nel quale si richiama la deliberazione del 18 marzo 1998, n. 63/CD, con la quale fu originariamente indetta una licitazione privata "per la fornitura a noleggio, per la durata di un anno , di n. 23 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici centrali e periferici di ARSIAL"

ATTESO che con la originaria deliberazione n. 63/CD/98, l'Agenzia per la licitazione privata era stato fissato un importo a base d'asta pari a "£ 125.000.000 oltre IVA";

CONSIDERATO che dal testo della predetta deliberazione ARSIAL n. 34/CD/2000, risulta che la gara di cui al provvedimento dell'Agenzia n. 63/CD/98, "è stata aggiudicata alla LANIER Italia S.p.a..... per l'importo di £ 53.750.000 oltre IVA " e ,che il contratto è stato prorogato per la durata di un anno a decorrere dal 1 marzo 2000, a seguito dello sconto "pari al 5% dell'importo del contratto in scadenza";

CONSIDERATO che dalla lettura della deliberazione ARSIAL n. 238/CD/ risulta che l'Agenzia con provvedimento 8 maggio 2001, n. 181/CD, ha prorogato "con la ditta LANIER ITALIA S.p.a. la fornitura a noleggio di macchine fotocopiatrici per la durata di ulteriori 4 mesi e comunque sino al ricevimento delle macchine fotocopiatrici da parte del vincitore della indicenda gara";

ATTESO che ai sensi del secondo comma, dell'articolo 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, le amministrazioni pubbliche "entro tre mesi dalla scadenza dei contratti accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione";

ATTESO che ai sensi del quarto e sesto comma, del medesimo articolo 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, "tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa debbono

recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6... Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato l'Istituto Nazionale di Statistica... cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni provvedendo alla comparazione su base statistica tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana... con cadenza almeno semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno";

CONSIDERATO che le procedure seguite da ARSIAL per la proroga, con la medesima ditta, del contratto di fornitura a noleggio di macchine fotocopiatrici, con decorrenze successive alla data scadenza dell'iniziale contratto di aggiudicazione dell'appalto della fornitura in argomento, non appaiono, per come desumibili dai citati provvedimenti non soggetti a controllo di merito, pienamente coerenti con le richiamate norme nazionali né con le stesse norme appaie coerente il criterio fissato dall'ARSIAL con la deliberazione n. 238/CD/2001, per determinare l'importo a base d'asta;

ATTESO che non risulta allegato alla deliberazione n. 238/CD/2001 quale "parte integrante" della medesima, il bando di gara dal quale si possano rilevare i requisiti inerenti le capacità tecniche, economiche e finanziarie espressamente richiesti dall'ARSIAL ai fornitori, come sancito dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 358/92, richiamati nell'articolo 5 del D.P.R. 573/94, ed il numero delle ditte che l'amministrazione aggiudicatrice intende invitare a presentare le offerte, scelti tra i candidati in possesso dei requisiti di cui trattasi;

CONSIDERATO che la deliberazione all'esame non indica il responsabile del procedimento, contravvenendo, così, al disposto della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO necessario che l'Agenzia adegui il provvedimento n. 238/CD/2001 alle indicazioni normative in precedenza citate;

CONSIDERATO utile, ai fini istruttori, acquisire dall'Agenzia ulteriori elementi di valutazione tendenti anche a chiarire la tipologia di gara effettivamente voluta dall'ARSIAL, in quanto quella indicata nel provvedimento 238/CD/2001 non appare coerente con la definizione normativa specifica;

TENUTO CONTO della imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo;

RITENUTO di adottare il presente atto ancorché non sia stato acquisito il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

DELIBERA

16 OTT. 2001

All'unanimità in conformità con le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

Di sospendere, per le motivazioni indicate nelle premesse, la deliberazione ARSIAL 6 giugno 2001, n. 238/CD, ai sensi del 4° e 6° comma dell'art. 14, della legge regionale n. 2/95, in attesa dei chiarimenti che ARSIAL fornirà su richiesta del Dipartimento competente, formulate in premessa.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE